REGOLAMENTO (CEE) N. 2965/83 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1983

recante nuova sospensione del regime del pagamento di anticipi per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 8, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 27, paragrafo 5, e l'articolo 28, paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/78 [4], in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone [5], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/83 della Commissione, dell'11 ottobre 1983 [6], ha sospeso sino al 23 ottobre 1983 la concessione di anticipi sugli aiuti e sulle restituzioni all'esportazione;

considerando che i motivi che hanno determinato l'adozione di tale regolamento sono tuttora validi; che pertanto, per evitare il rischio di un esaurimento dei fondi disponibili nell'ambito del bilancio comunitario per il 1983, è opportuno prevedere, tra le modalità di esecuzione, che non sarà dato seguito temporaneamente, al più tardi sino al 31 dicembre 1983, alle domande di anticipi presentate dagli interessati;

considerando che è opportuno tener conto della situazione particolare degli operatori che, pur non avendo presentato domande di anticipi alla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2847/83, avevano già esportato o espletato le operazioni che danno diritto ad un anticipo sull'aiuto;

considerando che tutti i comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dai loro presidenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In via provvisoria, non sarà dato seguito alle domande intese ad ottenere un anticipo a norma:

— dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio (olio d'oliva);
— dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio (semi di colza, di ravizzone e di girasole);
— dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1724/80 del Consiglio (semi di soia);
— dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1853/78 del Consiglio (semi di ricino);
— dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio (cotone);
— dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio (piselli, fave e favette);
— dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione (tabacco);
— dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 685/79 della Commissione (latte);
— dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1356/83 del Consiglio (vino);
— dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio (vino);
— dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione (zucchero);
— dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (restituzione all'esportazione per i prodotti agricoli);
— dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione (foraggi essiccati);
— dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1570/78 della Commissione (prodotti amidacei).

Articolo 2

1. In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1570/78:

— le restituzioni di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 2742/75 sono versate agli aventi

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3035/66.
[2] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.
[4] GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 24.
[5] GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
[6] GU n. L 279 del 12. 10. 1983, pag. 23.

diritto alla restituzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1570/78, qualora questi ultimi adducano all'organismo competente la prova che il prodotto di base in questione è stato trasformato e/o utilizzato in conformità degli articoli 1 e 4 di cui sopra ;

— l'importo da pagare è quello applicabile il giorno della trasformazione del prodotto di base.

2. Le prove dell'utilizzazione di cui al primo trattino del paragrafo precedente sono quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 4, e dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1570/78.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano alle domande di anticipi :

— dell'aiuto per il quale il diritto all'anticipo è acquisito anteriormente al 12 ottobre 1983,

— della restituzione all'esportazione concernente le esportazioni per le quali le formalità doganali sono state espletate prima del 12 ottobre 1983.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica sino al 31 dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione